

ali

N. 14 / 45 Reg. Gen. def. Str.

Ricorso per carpirazione



In nome di
UMBERTO di SAVOIA PRINCIPE di PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

IN NOME DI S. M.

~~VITTORIO EMANUELE III~~

~~PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA~~

N. 1 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 2 luglio 1945

La R. Corte d'Assise **Strordinaria di FERRARA**

composto dei Signori:

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--------------------|
| 1. | <u>Dr. Giovanni Viechi</u> | | |
| 2. | <u>Avv. Filippo Lodi</u> | | <i>Presidente</i> |
| 3. | <u>Ferretti Bruno</u> | " | <i>Consigliere</i> |
| 4. | <u>Boujetti Gianuario</u> | " | " |
| 5. | <u>Scalambra Iulio</u> | " | <i>Assessori</i> |
| 6. | | | |
| 7. | | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) _____

contro

1) Benini Clemente di Edmondo e di Deu
di Cesira nato il 15 maggio 1905 a abbioncello S.
Vittore domiciliato a Cresifallo

2) Rasani Verdiano fu Marino
e di Ricci Edmeo nato a Meolana il 18 giugno
1923 residente a Cresifallo.

Se tenuti dal 22.5.1945 - Parenti

impotati:

depositata il 4.7.45

Il Cancelliere

Li 4.7.45

fatto avviso di che all'ar-
ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o
per citazione diretta.

a) del delitto di cui all'art. 1 D. L. L. 22.4.1945 n. 147
per avere in provincia di Ferrara dopo l'8 settembre 1943
collaborato coi nazisti facendosi appartenere alla G.N.R.

b) del delitto di cui agli art. 575, 81 cpr., 110, 61 n. 2
Coul. Pen. per avere nella qualità di cui sopra, in con-
corso fra loro in Berra nel dicembre 1944 partecipati
all'uccisione dei partigiani Finotti, Laures, Galli, Nordica,
Mungozzi, Quatiro nel corso di un'azione di rappresaglia, com-
mettendo questo delitto per eseguire quello di collaborazione.

c) il Boccini inoltre:
del delitto di cui all'art. 575, 81 cpr., 61 n. 2 C. Pen. per avere diretta-
mente e per odio personale cagionato la morte del partigiano
Cagliati Severino in Berra verso la fine del dicembre 1944 e la
morte di DAVI Francesco in Copparo il 1-5-1941, commettendo
l'omicidio del Cagliati per eseguire il reato di collaborazione.

d) il Ravani inoltre:
del delitto di cui all'art. 575 Coul. Pen. 61 n. 2 Coul. Pen. per ave-
re nel febbraio 1944 cagionato la morte di un partigiano
mostrando a Melandri Giulio il pugnale ancora insanguinato
col quale aveva commesso il delitto, commettendo il reato
per eseguire quello di collaborazione.

Al esito all'ordine orale pubblico di battimenti,
trattati nelle forme di legge rilevanti in:

Fatto diritto

Il 22 maggio 1945 Boccini è stato apparte-
nente al Comitato di Liberazione di Fe-
rrara, e compagno alla giunta di Ferrara

Becchin' Clemente e Ravani' Valentino,
migli' sopra qual' fiat, dilucidando d'aver
foruncato due giorni prima in Fregallo,
purché, come scult' d'ello brigato sur, ave
vano fatto parte d'un plotone, che aveva
provocato alla fucilazione d'4 antifascisti
in un'azione punitiva inspiata in località
Berro, verso la fine dell'anno scorso. Tale
fucilazione sarebbe stata fatta qual'atto d'
rappresaglia per l'esplosione d'una bomba
avvenuta davanti alla lacerna della S. N. R. D.
Berro.

Il Bocchi esibisce due dilucidazioni rispetti
vamente fornite dal Becchin' e dal Ravani,
con le qual' questi impetravano l'el' d' d' loro
addebitato ed inoltre una dilucidazione d'certo
Calandri' Emilio, ~~per d' Fregallo~~ secondo la qual'
il Ravani' tre mesi prima gl' aveva mostrato
un pugnale aveva sporco d'sangue, dicendo
che un esso aveva ucciso un partigiano in Roma,
qua.

Il Bocchi ripropone altri, che il Becchin' aveva
confessato a lui d'aver ucciso ~~personalmente~~ ~~d'uno~~
de quattro antifascisti, d' cui opera e punitiva
Tagliato furino, per odio particolare verso d' lui;

• e che detta confessione era stata fatta almeno
mesi prima, che chi a lui, anche a certi Scarselli,
Adamo ed Euliano Alpi. Aggiungeva ancora,
che il Benini era era responsabile insieme
ad altri, rimasti sconosciuti, dell'uccisione di un
Don Francesco, avvenuta in Copparo il 4 maggio 1937
in occasione di una spedita giudiziaria sentiva passato
interrogati, il Benini e il Ravano; mentre
ammetteva di avere fatto parte, in qualità
di iscritto, della S. N. R., ed il Ravano inoltre an-
che delle Brigate nere, negavano di avere fatto
parte all'uccisione dei quattro partigiani di Ber-
ra, e quanto al Benini, a quella di Don Fran-
cesco. Affermarono che la dichiarazione firmata
davanti al Pisci ha stato estorta con violenza
e minaccia, e il Ravano ammetteva di avere
contato al Melandri un pugnale arruggi-
nato, dicendo per millanteria che non sono
avuto un solo partigiano in Prunone.

Lo negò a memoria, stentata il
Benini e il Ravano, vennero citati a comparire
avanti questo C. G. di nuovo il 20 dicembre,
per rispondere di reati sopra rubricati.

La rinvio all'isole di battimento
e hanno ottenuto la risposta del C. G. di Prunone.

ne limiti, di un affare, ^{come} ~~confessione~~ ^{confessione} ~~che~~
avuto quella del Bevin.

Costui si addintra fin dalla sua prima appa-
renza al facis in vilante. Come esordito d'una
bocca legata, come ipocrita nelle bugie non in
una arca di mitta e spanduppiana in unta il
terro a tagiall (Esposime Rouh Lino). Indubbi-
mente partecipa all'uccisione di Bevin e si riserva
in particolare l'uccisione del Tagliat. Lo confessa
nella Dichiarazione fatta, pertanto la confessione
fatta da Villani figlio, al Rouh. Lo confessa
a quest'ultimo, presso lo stesso Villani. Vano-
mente ha tentato di toglier valore alla confessione
affermando che gli era stata istata in vilante,
dal momento che l'istata confessione fue in atto
occurri; querendo non ripetere presumer
l'istata di alcuna costuzione, ai testi basati
mis. di Enrico Alfio, che egli sta d'atto con
untha di unta. Tornato a Bevin, altho fu
comune l'uccisione al regno del capitano Battaglia,
e che l'istata d'istata e istata in tutto il suo
atto psicologico portato alla vilante e alla brutalita.
Basta al regno in tutto i particolari raccogli-
vanti in, quali raccontava le sue testi preser-
Alto Rouh d'istata che desiderava d'una

massimo il Tagliati. Dopo averlo colpito con due
narichi d'artiglieria la nave fu segnalata alla scherma,
ai titoli di "Dante Alighieri" e "Luca di Arnolfo". Il
Dopo di guerra dopo averlo afferrato per i capelli,
sempre con il braccio nudo, vantato il suo capo
l'incarico, (sala di Chiusura) si sarebbe fatto
vedere dopo averne ucciso una ventina di uomini
con il Garibaldi che era diventato lo scippo,
che aveva comprato rastrellamento nella zona
del Montenegro, diventando al Tro della Capra
contro un'azione patriottica, e che per lui uccide
un uomo era come uccidere una Capra.

Dati questi elementi si può anche vedere, che oltre
all'uccisione del Tagliati, degli altri tre partigiani
di Prato, identificati, con alcuni. Il verbale
del distaccoamento di Brera della Guardia Nazionale
repubblicana 24-11-1944 per F.lli F.lli, E.lli,
Nardini e Minguzzi Emilio, alla partecipazione anche
all'uccisione di Don Francesco, quale rivore in
seguito alla costruzione, in seguito, in una via
della Repubblica, in seguito il 10 maggio 1947
(V. Diposizione di Don Perini).

Con il Benini due ritorni responsabili
con atto di collaborazione al nemico, a
il 1945 n. 162, con tanto in vari

arion
del
viri
mura
re
No
il
No
ma
con
vosto
Il
Dua
per
Pana
gisa
op
att
sp
co
col
ren
dual
fella
del
gual
No

...azioni criminose da lui compiute, ma in particolare anche
dell'omicidio a carico dei partigiani di Berca, e per
essi del Tagliati, evidentemente in rapporto di
unraapone part. (1) e in rapporto di collaborazione,
con dell'omicidio in danno di Doni Francesco,
di per tal modo più gravi (gl'omicidi) e che
il Berca invoca alcuna scusa, dal momento
che furono compiuti, senza alcuna esteriore influenza,
ma volontariamente o meglio spontaneamente e
con inteso compiacimento, come risulta dalla
testimonianza esperta di un ex. (2) e dalla testimonianza
del Tagliati, cui volò il capo di guerra.
Una inevitabile è quella di essere, da infliggersi
per il solo omicidio di Berca, la pena di morte.
Occorre esaminare la persona del Berca, il che
giocando, che è indubito, che anche con lui
opera di collaborazione col nemico. (3) e che
attivo e segnalato della brigata non, in quanto
spesso d'aver recato partigiani, e un tempo
con spicciolare il segnale insignificante e
con l'apparenza di insignificante (4) e
rendendo un servizio alla popolazione di Anzola
della resistenza dell'arrivato solo. Per di più
fatta parte della squadra che precedette all'arrivo
del Tagliati, con di un'impugnare il voto Berca al
quello non, al momento di partire al presidio, e
accusando di spionaggio per un'ambiguità

il padre de' notari de' Spade, a giorni 8 ruscito
dell'istituto, non avrebbe avuto dal Tagliati che degli
di di denaro (tutto Villani) allora non è venuto present
che, partecipando all'istituto, abbia allora partecipato all'ist
niente del Tagliati. Il Rocchi non ha compreso che il
Ravani gli ha espresso la partecipazione in tale occasione
e lo stesso Villani ha detto di avere obliato le delucidazioni
in indicazioni del Rocchi, e di non poter dire se per lettera
del Ravani prima di presentarla.

Anche per ciò che riguarda la presunta occasione del partito
giorno di maggio la prova è rinvenuta soltanto, non
che rinvenuta quella della guerra, ma di fronte alle
affermazioni del Ravani, di avere riferito l'occasione
del partigianismo per parte dell'autore, sta anche l'impossibilità
belle dell'aver tenuto della verità, identità, della
matrice, che doveva al perquisito esibirsi del Ravani, che
poteva di perquisito rinvenimento.

Se non si può portare infligge all'imputato alcun pena
a titolo di omicidio, deve infliggere quella, che
si ravvisa essere di venti anni di reclusione (attesa
la circostanza sopra esposta che a quella pena la sua pena
figura normale) per il reato di collusione in previsione
dell'art. 1 del D.L. 22-4-1945 n. 162.

D. L. n.

Vgl. art. 1. D. L. n. 22 aprile 1945 n. 162, 575, 81 cap. 61 n. 2, 36

D. L. n. 483, 485 n. 12

Dichiarazione Benigno Clemente al quale dei reati avuti

Baron Verdano al punto del reato di allaburro
per averlo e perciò condanna il Benini che
venne alla pena di morte, il Baron Verdano
alla pena di anni vent. di reclusione, il Baron
inoltre alle spese processuali e alle conseguenze
legge. Contro questo sentenza dalle altre super tarini
per insufficienza di pena.

Ordina la pubblicazione della presente sentenza e
condanna per ciò che riguarda il Benini, nel
giornale Corriere dell'Anche

Le beneficiari istituiti da V. 2 oppure da
fistola

Firenze, 2 luglio 1945

Il presidente Bruno Visconti

IL CANCELLIERE
(Rag. Gino Tognolo)

ESTRATTO DI SENTENZA

IN NOME DI SUA ALTEZZA REALE
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
" LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

registro generale N. 106
tassa sulla sentenza L.
l'Ufficiale giudiziario »
TOTALE L.

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Speciale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Su ricorso prodotto da

1) Benini Clemente

2) Gavani Ferdinando

verso la sentenza del Corte S. Appello di Genova
proferita in data 2.7.1945 in grado di appello dall'altra del

~~in data~~

Omissis

Annulla e rinvia alla Corte S. Appello di
Bologna

ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.
L. condanna inoltre a pagare la somma di L. alla Cassa delle Ammende.

Per estratto conforme ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

Milano, li 25 LUG. 1945 194



IL CANCELLIERE


[Handwritten signature]

945

3

n. 7502

V^o alla Camera del Senato per l'annullamento
dell'articolo della Costituzione e punto altro



Ferrara 30.7.1955

[Handwritten signature]